



Ordine
degli Psicologi
del Lazio

Spett.le
INPDAP - Istituto nazionale
di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica
Sede provinciale di Viterbo
Area Attività Pensionistiche
V.le Raniero Capocci, 8
01100 Viterbo (VI)

alla c.a. Dirigente Giuseppe Arru
VTDirezione@inpdap.gov.it

Presidente
M. Zaccaria
Vicepresidente
P. Cruciani
Segretario
D. Cariani
Tesoriere
M. D'Aguzzo
Consiglieri
M. Crescimbeni
S. Del Lungo
P. Fenzi
G. Gasparini
A. Gagnani
M. Gubinelli
M.L. Manca
P. Marinelli
C. Montanari
S. Sensini
A. Urso

Oggetto: Richiesta parere circa soggetti ammessi al riscatto periodo di tirocinio pratico.

Con la presente, in qualità di Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, sono a chiedere un vostro parere in merito al riscatto del periodo di tirocinio pratico riconosciuto dalla normativa vigente a favore esclusivamente di alcuni soggetti.

A seguito di una segnalazione, l'Ordine ha esaminato la questione relativa al riscatto, nell'ambito di una gestione previdenziale, di periodi o servizi non coperti da contribuzione, riscontrandovi tuttavia un'illegittimità a danno dell'intera categoria professionale degli psicologi. Specificatamente, la Legge 8 agosto 1991 n. 274 "Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi" stabilisce, all'art. 8 comma VI, che "Sono altresì ammessi a riscatto i periodi di tirocinio pratico per i sanitari ed i farmacisti, previsti dagli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 6, 9 e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 148". Tale disposizione normativa, riconoscendo il periodo di tirocinio pratico esclusivamente ai sanitari e ai farmacisti, realizza un'ingiustificata disparità di trattamento con le altre figure professionali che, comprese nel novero delle professioni sanitarie SPTA, svolgono la loro attività nell'ambito del S.S.N. Pur comprendendo che all'epoca del D.P.R. n. 130/1969 e s.m.i. alcune figure professionali ancora non erano state delineate e altre erano in evoluzione, risulta doverosa un'estensione dei soggetti autorizzati, così da adeguare il riconoscimento al



Ordine
degli Psicologi
del Lazio

quadro normativo e professionale attuale. Difatti, nel caso specifico, la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “*Ordinamento della Professione di Psicologo*” prevede all’art. 2 Requisiti per l’esercizio dell’attività di psicologo che “*Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in psicologia mediante l’esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito Albo professionale (..omissis..) Sono ammessi all’esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l’effettuazione di un tirocinio pratico*”, sottolineando la rilevanza, ai fini formativi, del periodo di tirocinio pratico. Dunque, gli psicologi, pur non menzionati negli artt. 71-74-94 del D.P.R. n. 130/1969, devono svolgere, a seguito della Legge istitutiva n. 56/1989, un periodo di tirocinio pratico che potrebbe essere a tutti gli effetti riscattabile.

Alla luce delle osservazioni suesposte, sono dunque a chiedervi dei chiarimenti necessari a comprendere, in considerazione del quadro normativo e professionale attuale, la motivazione dell’esclusione degli psicologi dal novero dei soggetti ammessi.

Il Presidente

(dott.ssa Marialori Zaccaria)